



Assegno unico universale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, con cui, in attuazione della Legge delega 1° aprile 2021, n. 46, è stato istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico.

Il citato Decreto realizza una generale e radicale razionalizzazione delle misure finora esistenti di sostegno della famiglia e dei figli (assegno alla nascita, assegni familiari, detrazioni per figli a carico), con un obiettivo di potenziamento ed universalizzazione.

Di seguito forniamo un vademecum per i datori di lavoro contenente i punti salienti del nuovo Assegno.

In cosa consiste

L'Assegno unico è un beneficio economico erogato dall'Inps su base mensile ai nuclei familiari, indipendentemente dalla

condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, ma quantificato in misura variabile sulla base della condizione economica del nucleo determinata in base all'Isee.

Il periodo di riferimento per l'erogazione va da marzo di ciascun anno a febbraio dell'anno successivo.

L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, inclusi i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) e gli Istituti

Tecnici Superiori (Its), ovvero un corso di laurea;

- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e a prescindere dalle predette condizioni se maggiorenne.

Per figli a carico ai fini dell'Assegno unico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee.

In caso di genitori non conviventi e non coniugati tra loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di una delle seguenti situazioni tassativamente indicate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Requisiti del richiedente

L'Assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente, ovvero di un cittadino extra Ue in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto a imposta sul reddito in Italia: l'Inps ritiene che il requisito si ritenga verificato anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento;
- essere residente o domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

2

Misura dell'Assegno

L'importo dell'Assegno unico è determinato sulla base dell'Isee del nucleo familiare del beneficiario della prestazione; tuttavia, considerato che la prestazione ha natura "universalistica", la prestazione viene erogata nella misura minima tra quelle previste anche se la domanda non è accompagnata da Isee o riporta un Isee non aggiornato.

Per ciascun figlio minorenni è previsto un assegno di 175 euro mensili, che decresce per Isee superiori a 15.000 euro fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili per Isee pari o superiori a 40.000 euro. Per i figli maggiorenni l'importo base è di 85 euro mensili, decrescente fino all'importo minimo di 25 euro mensili.

Sono previste maggiorazioni per alcune situazioni ritenute meritevoli di ulteriore sostegno e tutela:

- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 euro a 15 euro mensili, a seconda dell'Isee;
- per ciascun figlio con disabilità, minorenni, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media; se maggiorenne la maggiorazione è di 80 euro mensili;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni con disabilità, la maggiorazione va da 85 euro a 25 euro mensili a seconda dell'Isee;
- nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (per Isee fino a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro;
- per le madri di età di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione di 20 euro per ciascun figlio;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli è prevista una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo;

I genitori di figli con disabilità con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, purché nella misura base di 950 euro annui, dato che la

maggiorazione prevista per i figli disabili è stata abrogata.

Per i primi tre anni di applicazione dell'assegno sono previste delle maggiorazioni per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro, in presenza anche della condizione di effettiva percezione, nel 2021, degli assegni familiari.

Il Decreto contiene in allegato le tabelle per la determinazione dell'esatta misura dell'Assegno in corrispondenza della combinazione tra livello di Isee e composizione della famiglia.

Viene espressamente previsto che l'importo dell'Assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile.

A titolo esemplificativo riportiamo la tabella nella pagina seguente.

Isee fino a	Importo dell'assegno			Importo della maggiorazione				Importo della maggiorazione per disabilità			
	Figlio minorenni	Figlio maggiorenne < 21 anni	Figlio con disabilità ≥ 21 anni	Per ciascun figlio dal terzo in poi	Per ciascun figlio di genitori entrambi lavoratori	Per ciascun figlio di madre < 21 anni	Per nucleo con quattro o più figli	Figlio minorenni non autosufficiente	Figlio minorenni con disabilità grave	Figlio minorenni con disabilità media	Figlio maggiorenne con disabilità
15.000 euro	175	85	85	85	30						
20.000 euro	150	73	73	71	24						
25.000 euro	125	61	61	57	18						
30.000 euro	100	49	49	43	12	20	100	105	95	85	80
35.000 euro	75	37	37	29	6						
Oltre 40.000 euro	50	25	25	15	0						

Fonte: informativa congiunta Ministro per la pubblica amministrazione e Inps del 05/01/2022

Domanda e modalità di erogazione

La domanda per il riconoscimento va presentata annualmente dal 1° gennaio di ciascun anno ed è valida dal mese di marzo dell'anno di presentazione fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto all'assegno dalla mensilità di marzo, con erogazione degli arretrati, mentre per quelle presentate oltre tale data, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

In occasione di nuove nascite è possibile aggiungere gli ulteriori figli aggiornando la domanda inviata, così come in occasione di eventi sopravvenuti per cui sia necessario

aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee.

L'Assegno viene erogato direttamente dall'Inps con accredito su conto corrente bancario del richiedente oppure in misura ripartita tra i due genitori, secondo quanto specificato nella domanda.

I figli maggiorenni possono presentare domanda e richiedere l'accredito per la quota di Assegno loro spettante in sostituzione dei genitori.

L'Inps provvede ad erogare l'assegno entro 60 giorni dalla domanda.

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'Isee presente al momento della domanda ed è fisso per tutte le rate,

salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'Isee in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

alcune delle misure previgenti: fino al 28 febbraio 2022 vengono riconosciuti l'Assegno per i nuclei familiari numerosi, gli Assegni per il nucleo familiare con la relativa maggiorazione introdotta dal 1° luglio 2021 dall'articolo 5, D.L. 79/2021, le detrazioni per figli a carico.

Sono definitivamente abrogati già dal 1° gennaio 2022 il Premio di natalità e le disposizioni del Fondo di sostegno alla natalità.

Dal 1° marzo 2022 diventa pienamente operativo esclusivamente l'Assegno unico in sostituzione di tutte le precedenti agevolazioni.

Abrogazioni e norme transitorie

L'Assegno unico assorbe e sostituisce a regime le seguenti prestazioni:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65, L. 448/1998;
- l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 4, D.P.R. 797/1955 e articolo 2, D.L. 69/1988, limitatamente ai nuclei familiari con figli;
- le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, D.P.R. 917/1986;
- il premio di natalità o per l'adozione del minore di cui all'articolo 1, comma 353, L. 232/2016;
- le disposizioni concernenti il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, L. 232/2016.

Non assorbe, invece, né limita la percezione del bonus asilo nido e di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali.

In attesa della piena operatività dell'Assegno unico, per alcuni mesi del 2022 vengono transitoriamente erogate

Le detrazioni fiscali

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali per figli a carico, inclusa la detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli, sono abrogate, mentre rimangono in vigore le detrazioni per coniuge a carico, per altri familiari e per figli esclusivamente se di età pari o superiore a 21 anni

Si ricorda che per essere considerati familiari a carico occorre possedere un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.

Gli altri familiari a carico che danno diritto alla detrazione fiscale, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne.

Per i figli inferiori a 21 anni, benché non si percepiscano più le detrazioni per carichi di famiglia, sostituite dall'Assegno unico, rimane la possibilità di fruire in sede di dichiarazione dei redditi delle detrazioni per gli oneri detraibili a loro riferiti, come, ad esempio, le spese mediche o scolastiche.

Effetti sulla busta paga

Concretamente le buste paga dei lavoratori dipendenti con figli inferiori a 21 anni registreranno a partire dal mese di marzo 2022, a parità di altre condizioni, un importo netto inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti: gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico, finora riconosciuti mensilmente dal datore di lavoro in busta paga, saranno infatti rimpiazzati dal nuovo Assegno unico che viene erogato direttamente dall'Inps, a cui il dipendente dovrà autonomamente presentare la domanda di erogazione.

Continueranno a essere percepite in busta paga, o tramite la dichiarazione dei redditi, esclusivamente le detrazioni per coniuge o altri familiari a carico.

Occorre ricordare che le detrazioni fiscali per figli a carico saranno definitivamente abrogate dal 1° marzo 2022 per tutti i contribuenti in ogni caso, anche qualora non venga inviata la richiesta per l'Assegno unico da parte del dipendente.

11 febbraio 2022

Riferimenti

Decreto Legislativo n. 230/2021
Messaggio Inps n. 4748/2021
Circolare Inps n. 23/2022